

STATUTO "CTA CLUB EUROPEO ISPRA APS"

Allegato A dell'Atto Costitutivo del 27/02/2024

Articolo n. 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

È costituita con sede nel Comune di Ispra - Via Esperia - VA - c/o Club House del Centro Comune di Ricerche della Comunità Europea l'Associazione di Promozione Sociale denominata "**CTA CLUB EUROPEO ISPRA APS**", ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e delle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari. Eventuali trasferimenti in seguito della sede legale nel medesimo comune non comporteranno la modifica del presente statuto.

1.1 L'Associazione di promozione sociale "**CTA CLUB EUROPEO ISPRA APS**", più avanti chiamata per brevità Associazione, è una Struttura di base CTA APS (Centro Turistico Acli) la quale aderisce al CTA Nazionale APS tramite la sede CTA Provinciale. - di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto ed i Regolamenti attuativi/integrativi del medesimo, gli scopi, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta dalle vigenti disposizioni in materia di enti di Terzo settore.

Articolo n. 2

FINALITA' E DEFINIZIONE GENERALI DELL'OGGETTO

L'Associazione, unitamente al CTA (Centro Turistico Acli), di cui condivide espressamente gli scopi e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuove la cultura, la solidarietà, il volontariato e l'aggregazione sociale per migliorare la qualità della vita, la convivenza fra culture ed etnie diverse, la costruzione della Pace e la salvaguardia dell'Universo.

2.1 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati (singoli e comunità), ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2.2 L'Associazione, è apartitica e svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

2.3 In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi delle CTA APS, l'Associazione accetta espressamente ed integralmente l'apposito Regolamento emanato dai competenti Organi della Associazione CTA Nazionale impegnandosi al suo pieno ed integrale rispetto.

Articolo n. 3

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità e avvalendosi dell'apporto prevalente dei volontari associati, promuove e realizza, in via prevalente, attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017. Costituiscono, nello specifico, principali campi di azione:

- a) *l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale di cui all'art. 5 comma 1, lettera k, del D. Lgs. 117/2017;*
- b) *l'organizzazione e la gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera i, del D. Lgs. 117/2017;*
- c) *interventi e servizi di turismo eco-sostenibile, che promuovano l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nel rispetto e nella salvaguardia delle condizioni dell'ambiente;*
- d) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni; di cui all'art. 5 comma 1, lettera f del D. Lgs. 117/2017;*

3.1 Per lo svolgimento delle predette attività di interesse generale l'Associazione potrà promuovere lo sviluppo, il coordinamento e la gestione diretta, in convenzione o indiretta, di:

- 1) case per ferie, soggiorni, mense, ristoranti, villaggi turistici, campeggi, rifugi, nonché complessi e impianti in località di interesse artistico, montane, marine e termali;
- 2) servizi di accoglienza ed ospitalità e convenzioni con alberghi, pensioni, ristoranti ed altri servizi turistici e ricreativi;
- 3) la valorizzazione e la promozione della conoscenza del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, degli eventi e del patrimonio turistico;
- 4) la promozione e l'attuazione di ricerche e documentazioni sia storiche che bibliografiche, nonché l'attuazione di opportune progettazioni intese allo sviluppo delle attività dell'Associazione;
- 5) l'organizzazione, per i propri Associati, di viaggi, gite, visite culturali, vacanze studio, pellegrinaggi, escursioni in Italia e all'Estero in località di interesse culturale, climatico, termale, nonché di altre attività turistiche - ricettive in genere;
- 6) la memorizzazione sistematica e la riproduzione, sotto qualsiasi forma consentita, dei risultati delle attività anche sui Beni Culturali e Ambientali, l'accesso con collegamenti telematici o la costituzione di banche dati ed elaborazioni che favoriscano la divulgazione, la conoscenza e la fruizione per fasce sociali sempre più vaste;
- 7) progetti per giovani e famiglie, in collaborazione con Enti e Organizzazioni di interscambio;
- 8) la formazione e l'aggiornamento anche dei propri Associati nelle figure di tecnici, animatori, accompagnatori, guide non professionali o hostess anche mediante corsi, stage, convegni, incontri di studio, sia locali, nazionali che internazionali, con particolare riferimento ai servizi di comunicazione, informazione, accoglienza e ospitalità;
- 9) visite culturali e di studio a carattere nazionale e internazionale con soggiorni, stage, viaggi e gite;
- 10) la produzione e la vendita di materiali che promuovano la divulgazione e la migliore fruizione dei Beni Culturali e Ambientali in generale;
- 11) favorire e promuovere lo sviluppo di ogni forma di risparmio, anche fra i soci ed i loro famigliari, nelle forme e nei modi consentiti dalla legge, tendenti a facilitare l'accesso al consumo di vacanze e viaggi associativi;
- 12) iniziative di relazione con le istituzioni, perché promuovano politiche di turismo sociale e la disponibilità di strutture e spazi di intervento adeguati allo sviluppo della pratica culturale, turistica e della vacanza di tutti i cittadini;
- 13) l'edizione di strumenti di moderna comunicazione, nelle forme e nei modi più opportuni, riguardanti i temi e le attività dell'Associazione.
- 14) Il Centro Turistico Acli si avvale, in forza della rete delle ACLI, della collaborazione delle imprese e dei servizi promossi dalla stessa, nel rispetto delle disposizioni dello statuto ACLI, aderendo nelle forme previste o stipulando apposite convenzioni

Art n. 3 Bis

ATTIVITA' DIVERSE

L'Associazione potrà, inoltre, promuovere lo sviluppo, il coordinamento e la gestione diretta, in convenzione o indiretta, di ogni altra attività diversa da quelle di interesse generale, purché secondaria e strumentale a queste, secondo i criteri e i limiti di legge, ed istituita con delibera dell'organo di Consiglio di Presidenza.

Articolo n. 4

VOLONTARI

L'Associazione persegue la propria missione sociale attraverso attività istituzionali il cui impulso ed attuazione è affidato, prevalentemente, all'impegno volontario degli associati e degli iscritti agli enti associati o aderenti.

4.1 L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

4.2 L'Associazione può avvalersi, secondo i termini legali vigenti, dell'apporto lavorativo in forma retribuita di associati e di terzi.

4.3 Il volontario che presta la sua preziosa opera sociale presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del d.lgs. n. 117/2017.

4.4 Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso la medesima struttura ove opera quale volontario.

4.5 Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione.

4.6 Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, d.lgs. n. 117/2017.

Articolo n. 5

RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) contributi da privati;
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali; anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o da prestazioni di servizi agli associati o ai terzi;
- e) eredità, donazioni e legati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di fundraising e, in generale, attività di raccolta fondi, nelle modalità previste dalla normativa vigente;
- h) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- i) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi agli associati e a terzi, in conformità alle finalità istituzionali, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale;
- l) entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 ed altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di Promozione Sociale;
- m) entrate derivanti da vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito per finalità di sovvenzione;
- n) partecipazioni societarie ed investimenti in strumenti finanziari diversi, nonché gli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito, ove compatibili con la natura e le attività dell'Associazione.

5.1 L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa alle fonti ed agli impegni di risorse utilizzate nelle attività sociali.

5.2 Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

5.3 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo n. 6

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale e finanziario va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Il Consiglio di Presidenza deve predisporre il bilancio d'esercizio o rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

6.1 Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione del Consiglio Provinciale convocato per la sua approvazione e può essere consultato da ogni componente.

6.2 Il bilancio d'esercizio o il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

Articolo n. 7

SOCI

Gli associati si distinguono in due categorie:

- a) Soci Ordinari;
- b) Soci del Comitato Tecnico-Scientifico.

Possono essere soci Ordinari dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

7.1 È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

7.2 Il Consiglio di Presidenza può nominare Soci del Comitato Tecnico-Scientifico quelle personalità del mondo accademico e della cultura la cui presenza nell'Associazione risulti atta ad elevare la qualità e l'immagine del sodalizio; in ogni caso questi hanno diritto di voto e possono essere eletti solo se provvedono a versare la quota associativa, al pari degli altri soci.

Articolo n. 8**CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI**

L'ammissione a socio avviene tramite presentazione di apposita domanda scritta al Consiglio di Presidenza da parte degli interessati con la quale si impegnano ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

8.1 In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere sottoscritte dall'esercente la potestà genitoriale.

8.2 All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Articolo n. 9**DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o loro delegati.

9.1 I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

9.2 Tale quota dovrà essere ratificata annualmente per l'anno successivo con delibera dell'Assemblea dei soci e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Articolo n. 10**PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

10.1 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

10.2 Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio di Presidenza con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

10.3 L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Presidenza nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

10.4 Successivamente il provvedimento del Consiglio di Presidenza deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

10.5 L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

10.6 Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di socio senza necessità di alcuna formalità.

10.7 Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

10.8 I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Articolo n. 11**ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio di Presidenza;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo, (se previsto per legge)

La struttura organica dell'Associazione è impostata sui principi della democraticità e le cariche associative sono gratuite ed elettive.

Articolo n. 12

ASSEMBLEA

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio di Presidenza.

12.1 L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione almeno una volta all'anno. È validamente costituita - anche in via telematica e in particolare in situazioni di emergenza sociale e sanitaria - con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni socio può essere latore di una sola delega scritta di un altro socio.

12.2 Le deliberazioni dell'Assemblea, adottate in conformità al presente Statuto e a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

12.3 Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda o su richiesta della metà più uno dei presenti per alzata di mano.

12.4 Qualora venga così deciso dal Consiglio di Presidenza e anche a causa di gravi impedimenti sociali e sanitari, alle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, i soci che lo desiderino possono partecipare in via telematica purché risultino identificabili con certezza.

12.5 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare, sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio di Presidenza;
- b) elezione eventuale dell'Organo di controllo
- c) approvazione del bilancio d'esercizio o rendiconto economico-finanziario;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali Regolamenti interni;
- f) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.
- g) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) ratifica l'ammontare delle quote associative proposte dal Consiglio di Presidenza;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

12.6 L'Assemblea straordinaria, validamente costituita anche in via telematica, è convocata dalla Presidenza dell'Associazione qualora lo richiedano:

- la maggioranza dei componenti del Consiglio di Presidenza,
- un terzo dei soci aventi diritto
- il Consiglio di Presidenza Provinciale CTA

12.7 La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio di Presidenza e pubblicizzata mediante invio di posta elettronica con ricevuta di lettura e avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio o rendiconto economico - finanziario.

12.8 L'assemblea si riunisce di solito su convocazione del Consiglio di Presidenza e inoltre, dove ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti e potrà deliberare con la maggioranza più uno dei voti. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza (anche in forma telematica) di almeno 2/3 dei soci aventi diritto e potrà deliberare con la maggioranza più uno dei voti.

12.9 Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Per gli associati minorenni il diritto di voto è attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale.

12.10 Il Presidente e il Segretario verbalizzante dell'assemblea, vengono nominati all'inizio dell'assemblea stessa. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Articolo n. 13

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

13.1 Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo informatico e/o telematico e/o telefonico da inviarsi non meno di cinque giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Il Consiglio di Presidenza è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) stabilire l'ammontare delle quote associative;
- c) redigere il bilancio d'esercizio o rendiconto economico-finanziario;
- d) compilare gli eventuali regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la proposta della quota associativa annuale;
- i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

13.2 In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti, con deliberazione approvata anche dal Consiglio dei Revisori dei Conti (se esiste), che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio di Presidenza. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio convoca l'assemblea cui spetterà di deliberare l'elezione dei nuovi consiglieri.

Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio di Presidenza, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea dei soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

13.3 Qualora venga così deciso dal Consiglio di Presidenza e anche a causa di gravi impedimenti sociali e sanitari, i consiglieri che lo desiderino, possono partecipare alle riunioni in via telematica purché risultino identificabili con certezza.

Articolo n. 14

IL PRESIDENTE

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio di Presidenza, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

14.1 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

14.2 In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio di Presidenza per l'elezione del nuovo Presidente.

14.3 Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla nuova elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del nuovo Consiglio di Presidenza alla prima riunione utile.

Articolo n. 15

ORGANO DI CONTROLLO

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30, comma 2, d.lgs. n. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit. L'Organo di controllo deve verificare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio d'esercizio o rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello

statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema del bilancio d'esercizio o rendiconto economico finanziario.

Articolo n. 16

PUBBLICITA E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Verbali di: Assemblea, Consiglio di Presidenza, Organo di controllo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci d'esercizio o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Articolo n. 17

MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi di governo o da almeno dieci associati.

17.1 Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea Straordinaria. Per la modifica dell'articolo 2 dello Statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza (anche in forma telematica) di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza dei 4/5 degli aventi diritto

17.2. Le variazioni allo Statuto sono approvate dalla maggioranza dei soci presenti (anche in forma telematica) purché questi rappresentino almeno 2/3 del corpo sociale.

17.3 Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con la decisione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci con la presenza (anche in forma telematica) in prima e seconda convocazione e con voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi il diritto di voto

17.4 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione a seguito di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto secondo la normativa del Codice del Terzo Settore procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità. In ogni caso è esclusa e vietata qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i soci.

Articolo n. 18

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Varese.

Articolo n. 19

REGOLAMENTO

Il Consiglio di Presidenza potrà predisporre un testo del regolamento di gestione interna, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo n. 20

RESPONSABILITA'

I dirigenti del *CTA CLUB EUROPEO ISPRA APS* che assumono obbligazioni per conto dell'Associazione, ne rispondono personalmente e solidamente nei limiti delle loro responsabilità associative e delle deleghe loro conferite e non impegnano le altre strutture del CTA e ACLI. Le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario devono avere la firma del responsabile amministrativo o del legale rappresentante, Presidente pro-tempore. Gli impegni economici e gli atti amministrativi devono risultare da apposita delibera del Consiglio di Presidenza.

Articolo n. 21

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e succ. mod. ed integr.). Per la parte non disciplinata dal presente documento si farà riferimento allo statuto e ai regolamenti del CTA Nazionale.

ACQUEDOTTI E ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DI VARESE
V.P.S. - Ufficio di Varese
Registrazione valida il **5 MAR. 2024**
al N° **196** Serie **3**



per delega del Sindaco provinciale
Il Funzionario
Mazzanti